

Spett.le  
**F.I.M.M.G**  
74100- TARANTO (TA)

Verbania, 3 giugno 2009

**Prot. : 73/2009**

**OGGETTO: Preventivo fornitura servizi 81/2008 e Medicina del Lavoro**

**Con la presente ci pregiamo sottoporVi la Ns. miglior offerta riservata ai Vs. iscritti.  
Le cifre evidenziate nella successiva tabella saranno applicate con un minimo di 25 adesioni,  
altresì verrà applicato un ulteriore sconto del 10 % al raggiungimento delle 50 adesioni.**

#### **PREMESSA:**

Il D. Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, riordina tutta la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La tecnica legislativa adottata è quella di un provvedimento finalizzato alla realizzazione di un complesso di norme stabili ed armonizzate, che possano offrire agli utenti una certezza di regole e una chiara strumentazione normativa.

La nuova legislazione prende in considerazione tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla salute del Lavoratore e, istituendo nuove figure professionali responsabili del monitoraggio delle varie situazioni lavorative, promuove lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e protezione da ogni rischio, mirando alla ricerca di un **idoneo equilibrio bio-ambientale tra uomo e ambiente di lavoro**.

#### **PRIMA FASE: REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Dopo un dettagliato sopralluogo nella sede in questione, il medico e/o il nostro tecnico esegue un check up aziendale durante il quale verifica le mansioni degli addetti, i rischi collegati e le attrezzature, redige a norma di legge il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR e DUVRI), segue la Nomina del Medico Competente, per poter procedere infine alla stesura del Piano Sanitario.

#### **SECONDA FASE: SORVEGLIANZA SANITARIA**

Per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il Medico Competente istituisce e aggiorna una *Cartella Clinica e di Rischio*: tale cartella, coperta dal segreto professionale, viene predisposta in duplice copia: una copia viene consegnata direttamente al Lavoratore, cui il Medico darà tutte le



spiegazioni del caso, **l'altra copia viene conservata, in luogo sicuro, presso e sotto la responsabilità del Datore di Lavoro.**

**La cartella sanitaria può essere aperta solo dal Medico Competente ed è a disposizione in fase ispettiva dei medici dell'A.S.L. competente per zona.**

Il Medico Competente, al termine degli accertamenti, esprime il **Giudizio di Idoneità Specifica alla Mansione** per ogni Lavoratore. Tale giudizio è vincolante per il Datore di Lavoro e per il Lavoratore.

Rimane l'obbligo di comunicare al Medico Competente qualunque variazione delle procedure di lavoro, delle sostanze chimiche, agenti biologici o fisici cui possono essere esposti i lavoratori, in modo tale che Egli possa esporre un parere ed eventualmente modificare il Piano di Sorveglianza Sanitaria.

## **TERZA FASE: CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE E ANTINCENDIO**

Secondo il Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 81/2000, e successive modificazioni, coloro i quali avessero già seguito il **corso di primo soccorso** entro la fine del 2004 è tenuto all'effettuazione di un corso di aggiornamento, che stiamo predisponendo presso i **nostri studi e/o Vs strutture**, con il conseguente rilascio dell'attestato con validità triennale. Per l'istituzione della squadra di emergenza è necessario predisporre il **corso antincendio**.

Al regolamento sono soggette tutte le aziende o unità produttive con almeno un lavoratore.

## **QUARTA FASE: NOMINA R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) E CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI**

L'Art. 31 prevede che il datore di lavoro debba organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda, o in alternativa, deve indicare persone e/o servizi esterni.

L'Art. 33 definisce i compiti della persona responsabile nominata, che in breve deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ad elaborare per quanto di competenza le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di formazione/informazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, non che alla riunione periodica.

## **QUINTA FASE: ATTREZZATURE**

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- una **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza





sanitaria del servizio sanitario nazionale e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.

È inoltre obbligo del datore di lavoro, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso e garantire che gli stessi siano appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

I lavoratori addetti al primo soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

*Nel caso, la Sua Azienda non ne fosse già dotata, dopo il sopralluogo del nostro Tecnico, saremo lieti di inviarvi la quotazione per le attrezzature necessarie alla vostra attività.*

**CORSI R.S.P.P. PER I DATORI DI LAVORO SI TERRANNO SABATO 04 E 11 LUGLIO 2009**  
**CORSI RLS E ANTINCENDIO: ANCORA DA DEFINIRE**





## TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI:

PRIMA FASE	Check-up aziendale verifica di attrezzature , macchinari, impianti, arredi. Redazione del Documento di Valutazione del Rischio	€ 150,00 + IVA
SECONDA FASE	Nomina e sopralluogo del Medico Competente in Azienda, redazione del Piano Sanitario	NON RICHiesto
	Visita medica generica con esami strumentali	NON RICHiesto
TERZA FASE	Corso R.S.P.P. al Datore di Lavoro (16 ore) Corso Antincendio (4 ore) Corso RLS (32 ore)	€ 150,00 + IVA
	Corso di Formazione sulla sicurezza.	NON RICHiesto
QUARTA FASE	Nomina R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), sopralluogo presso esercizi commerciali e coordinamento lavori con il Medico Competente.	€ 250,00 + IVA Periodicità annuale
	<b>Totale preventivo</b>	<b>€ 550,00 + IVA</b>
	<b>ASSISTENZA E CONSULENZA</b>	<b>GRATUITA</b>

**COSTI A PRESTAZIONE**

Corso R.S.P.P € 100,00

Corso RLS € 150,00

Corso Antincendio € 50,00

**Modalità di pagamento:** Emissione fattura alla firma del contratto (bb 30 gg fine mese data fattura).**PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI****COSTO ORARIO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI € 100,00 + IVA**



**DURATA DEL CONTRATTO: 2 anni. Si intenderà tacitamente rinnovato salvo disdetta da una delle parti tramite raccomandata A/R con 60 gg di preavviso.**

**VALIDITA' DELL'OFFERTA: 15 gg dalla data di emissione.**

Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni o chiarimenti, nel frattempo vogliate gradire i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE  
Marco Chelucci

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marco Chelucci', positioned below the typed name.

